



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Si trasmette, per il parere, lo schema di regolamento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
Domenico Carcano

**Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.**



# *Il Ministro della Giustizia*

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il \_\_\_\_\_;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, con la nota protocollo numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

## **ADOTTA**

### **IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

#### **Art. 1**

##### ***(Oggetto del regolamento. Definizioni)***

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Ai fini del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense di cui al Titolo III, capo III, della legge.

## **Art.2**

### ***(Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente)***

1. Il consiglio dell'ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'albo.
2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:
  - a) è titolare di una partita IVA attiva;
  - b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
  - c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
  - d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
  - e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
  - f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge;
  - g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell'ordine;
  - h) ha corrisposto i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo di cui al comma 2, lettera g), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a

controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Art. 3**

#### ***(Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni)***

1. La cancellazione dall'albo è disposta quando il consiglio dell'ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
2. Il consiglio dell'ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.
2. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.
3. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge.
4. Il consiglio dell'ordine comunica la delibera di cancellazione divenuta esecutiva al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

### **Art. 4**

#### ***(Nuova iscrizione all'Albo)***

1. L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), g) ed h) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti
2. L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

### **Art. 5**

#### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 6**

#### ***(Entrata in vigore)***

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì \_\_\_\_\_

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli

## Relazione illustrativa

L'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – recante la “Nuova disciplina della professione forense” – prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. A dell'art. 21, comma 4, la mancanza della effettività, continuatività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La medesima disposizione primaria rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 1 della citata l. n. 247 del 2012, il compito di stabilire le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione del professionista cancellato dall'albo. Lo stesso articolo pone espressamente in capo ai consigli dell'ordine territoriali l'obbligo di procedere, ogni triennio, alle verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale e, conseguentemente, di dar luogo alla revisione degli albi, degli elenchi e dei registri all'esito della cancellazione dall'albo degli avvocati risultati privi dei requisiti individuati dal regolamento ministeriale.

Sempre in sede primaria sono previsti espressamente alcuni casi che fanno eccezione alla regola generale dell'effettività, continuatività, abitudine e prevalenza e sono dettate le regole essenziali del procedimento amministrativo di verifica e contestazione dell'assenza dei requisiti.

Si rileva, in punto di tecnica normativa, che il regolamento, che si compone di 6 articoli, non ripropone le regole già previste in sede primaria, ma detta disposizioni attuative.

**L'articolo 1** individua l'oggetto del regolamento nelle modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione del professionista cancellato dall'albo.

**L'articolo 2** reca le modalità di accertamento dell'esercizio della professione forense disponendo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 2, della legge forense, che ciascun consiglio dell'ordine territoriale proceda, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento e in relazione a ciascuno iscritto, all'accertamento della effettività, continuatività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale. E' espressamente previsto che tale accertamento deve riguardare anche gli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6 del Dlgs. n. 96 del 2001. Al fine di consentire ai giovani avvocati di inserirsi nell'attività professionale, si prevede che sono sottratti all'accertamento della effettività dell'esercizio coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a cinque anni.

I requisiti necessari per la verifica che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente sono:

- a) titolarità di una partita IVA attiva;
- b) la disponibilità dell'uso di locali adibiti a studio professionale e di almeno un'utenza telefonica: si prevede espressamente che sia i locali che la linea telefonica possono essere dall'avvocato utilizzati non necessariamente in modo esclusivo, ma anche nell'ambito di un'associazione professionale, di una società professionale o in associazione di studio, cioè in condivisione, con altri colleghi; con le predette formulazioni si intende tener conto delle molteplici modalità a cui ricorrono i professionisti per l'esercizio in forma associata dell'attività professionale, ivi incluse anche quelle dirette alla sola ripartizione dei costi di esercizio;
- c) trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno: l'espressione "*affari*" è diretta a ricomprendere non solo gli incarichi di natura giudiziale, ma anche quelli stragiudiziali (consulenza, parere, ecc.); il regolamento specifica inoltre che non è necessario che l'incarico sia conferito dal cliente, ma può provenire anche da un altro avvocato, ciò al fine di assegnare rilevanza all'attività professionale svolta dai giovani avvocati quali collaboratori di professionisti più anziani;
- d) titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata: l'obbligo di munirsi di una casella PEC è prevista dalla legge (art. 16 DL 185/08);
- e) aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale: l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento professionale è previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 247/12 ed è funzionale a garantire la qualità della prestazione professionale;
- f) aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge forense. Il requisito in esame acquisterà rilevanza soltanto a seguito dell'adozione del provvedimento ministeriale di cui al citato art. 12, comma 5;
- g) aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell'ordine e alla cassa di previdenza forense, dal momento che il versamento di tali contributi, per un verso, è essenziale per il funzionamento dei predetti enti e, per l'altro, è indice della presenza di un sia pur minimo volume di affari;

E' specificato che i requisiti appena esposti devono ricorrere congiuntamente, cioè che l'esercizio della professione può dirsi effettivo esclusivamente se sussistono tutti.

Si prevede che i predetti possono essere tutti comprovati nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e che con provvedimento amministrativo del Ministero della giustizia, in qualità di autorità vigilante, saranno stabiliti i criteri automatici per individuare, a norma dell'art. 71 del citato D.P.R., le dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione.



**L'articolo 3** stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge forense, che l'accertata mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 comporta la cancellazione dall'albo del professionista. Si fa, in ogni caso, salvo, sempre a norma dell'art. 21, il diritto dell'avvocato di dimostrare che uno o più dei requisiti previsti non sussistono per la presenza di giustificati motivi. E' espressamente esplicitato che può trattarsi di giustificati motivi sia di ordine oggettivo che soggettivo, ciò per far intendere che a tal fine assumono rilevanza sia ad esempio casi di crisi economica diffusa sul territorio ovvero attinenti a mercato rilevante per il professionista concretamente sottoposto a scrutinio, sia accadimenti che si riferiscano alla persona di quest'ultimo.

Si prevede inoltre il procedimento che deve precedere l'assunzione della delibera di cancellazione dall'albo, al fine di tutelare il diritto del professionista coinvolto a partecipare al procedimento.

Si richiama quindi espressamente l'art. 17, comma 14, della legge forense, a norma del quale avverso la delibera di cancellazione amministrativa può proporsi ricorso al CNF.

Infine, si prevede, con lo scopo di evitare che un professionista destinatario di una delibera di cancellazione possa eluderla iscrivendosi nell'albo di un diverso ordine circondariale, che la delibera stessa sia comunicata al CNF e a tutti i consigli degli altri ordini territoriali.

**L'articolo 4** si è scelto di modulare diversamente sotto il profilo temporale il diritto dell'avvocato che ha subito un provvedimento di cancellazione di iscriversi nuovamente all'albo. In particolare si dispone che, quando la cancellazione ha avuto luogo per mancanza del requisito del numero minimo di 5 affari per anno ovvero di quello relativo all'aggiornamento professionale obbligatorio, la reinscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi 12 mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva. Ciò al fine di stabilire un lasso temporale minimo occorrente per acquisire effettivamente i predetti requisiti. In tutti gli altri casi, la reinscrizione all'albo può aver luogo anche subito dopo la cancellazione e sempre che il professionista sia venuto in possesso dei requisiti mancanti.

**L'articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

**L'articolo 6** regola l'entrata in vigore del regolamento.